



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con nota n. 61507 del 24 giugno 2020, acquisita al protocollo n. 49736/MATTM del 30 giugno 2020, per il “Masterplan 2035” dell’aeroporto di Milano – Malpensa;

VISTA la documentazione fornita dal proponente a corredo dell’istanza di VIA;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 7 luglio 2020, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per

la consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso dell'iter istruttorio;

VISTE le pubblicazioni sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenute in data 16 novembre 2021 e in data 19 agosto 2022, degli avvisi relativi ai depositi della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 10) "*Aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza*";

PRESO ATTO che il Masterplan si propone di delineare percorsi di futura evoluzione dello scalo, partendo da una configurazione consolidata e dal Piano di Sviluppo vigente che, pur essendo ancora valido nelle linee generali, è datato (1985). Lo sviluppo aeroportuale è previsto interamente all'interno del sedime esistente, fatta eccezione per una limitata espansione delle aree cargo, nell'ottica di adeguamento e miglioramento mirati di spazi e strutture esistenti, e gli interventi previsti riguardano:

- Terminal;
- Strutture di servizio: edifici servizi ricettivi, edifici servizi aeroportuale sedime esistente, edifici servizi aeroportuali nuovo sedime;
- Infrastrutture di volo: ampliamento piazzali di volo, vie di rullaggio e raccordi;
- Aree cargo: magazzini cargo sedime esistente, centro servizi cargo sedime esistente, area cargo nuovo sedime;
- Accessibilità: parcheggi e viabilità, varchi doganali;
- Interventi territoriali: aree a verde, riqualificazioni territoriali e di inserimento paesaggistico;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto ricade totalmente nel Parco Lombardo della Valle del Ticino:

- ZPS IT2080301 – Boschi del Ticino;
- SIC IT2010010 – Brughiera del Vigano;
- SIC IT2010011 – Paludi di Arsago;
- SIC IT2010012 – Brughiera del Dosso;
- SIC IT2010013 – Ansa di Castelnovate;
- SIC IT2010014 – Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- SIC IT1150008 – Baraggia di Bellinzago;
- SIC/ZPS IT1150001 – Valle del Ticino;

PRESO ATTO pertanto che è stata attivata la procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 443 del 21 aprile 2023, assunto al protocollo n. 67147/MASE del 27 aprile 2023;

CONSIDERATO che nel suddetto parere la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha concluso che *“Riguardo al Masterplan aeroportuale, composto dalla pluralità di interventi sopra richiamati, la Commissione è dunque giunta ad un giudizio favorevole di compatibilità ambientale per tutti gli interventi interni al sedime dell'aeroporto escludendo che l'area cargo aereo merci si realizzi ampliando l'aeroporto al di fuori del sedime, occupando un ambito naturale facente parte del Parco della Valle del Ticino come prevede l'alternativa 7, dettando quindi una condizione ambientale di indirizzo che dispone che - tra le soluzioni proposte da ENAC per lo sviluppo dell'area cargo aereo - quella da sviluppare nella fase esecutiva non sia l'alternativa 7, orientando lo sviluppo del progetto definitivo verso una delle differenti alternative indicate dallo stesso proponente, che sfruttano aree libere - interne - ai confini della vasta area aeroportuale”*;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9168 del 13 marzo 2023, assunto al protocollo n. 36693/MITE del 13 marzo 2023, dall'esito positivo con condizioni ambientali;

PRESO atto, tra l'altro, che in ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del citato parere del Ministero della Cultura, *“in merito all'ampliamento di “Cargo City” [...] dovranno essere percorse le alternative già prefigurate, più aderenti all'attuale perimetro aeroportuale, quali quelle denominate “2” e “2a”*”;

CONSIDERATO che, nel citato parere, il Ministero della Cultura riporta: *“Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 comma 2-quinquies del d.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 20, comma 1, della legge n. 108 del 2021, in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, visto che l'introduzione di tale norma è posteriore alla nota di procedibilità dell'istanza dell'08/07/2020, non si ritiene di doversi esprimere in questa sede di VIA, rimandando quindi alla fase successiva autorizzatoria del progetto in questione”*;

ACQUISITO il parere della Regione Lombardia, positivo con condizioni ambientali, espresso con delibera di giunta regionale n. XI/7555 del 15 dicembre 2022, assunta al protocollo n. 162045/MITE del 22 dicembre 2022;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria tecnica, il proponente ha presentato il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per la verifica dell'idoneità al riutilizzo come sottoprodotti delle terre di scavo prodotte;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 443 del 21 aprile 2023, costituito da n. 274 pagine, e appendice di 31 pagine;

- b) parere del Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9168 del 13 marzo 2023, costituito da n. 9 pagine;
- c) parere della Regione Lombardia espresso con delibera di giunta regionale n. XI/7555 del 15 dicembre 2022, costituito da n. 66 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del "Masterplan 2035" dell'aeroporto di Milano – Malpensa, comprensivo della valutazione d'incidenza e della verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente provvedimento è fissato al 31 dicembre 2035, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione d'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 443 del 21 aprile 2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9168 del 13 marzo 2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Lombardia

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui delibera di giunta regionale Lombardia n. XI/7555 del 15 dicembre 2022, ove non in contrasto con le condizioni ambientali di cui all'articolo 1. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato a ENAC, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ARPA Lombardia, all'Agenzia di tutela della salute di Varese, all'Ente Parco Ticino, ed alla Regione Lombardia e alla Regione Piemonte le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura, e della Regione Lombardia, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Gianluigi Nocco
GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
23.05.2023 10:11:51
GMT+00:00



Luigi La Rocca
Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
Cultura
C = IT

ID: 5359 – Aeroporto di Malpensa. Masterplan
Decreto di compatibilità ambientale